



# COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### C O P I A

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.**

*Nr. Progr.*           **33**

*Data*           **06/08/2014**

*Seduta NR.*           **5**

Il giorno 06/08/2014, alle ore 18:10, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
MARANI LORENZO	S	FABBRI ITALO	S
DE LUCA ANDREA	S	GIANESSI GIUSEPPE	S
CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO	N	VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S
POSSENTI GIOVANNI	S	ZANCHINI STEFANO	N
BERARDI GABRIELE	N	RAVEZZI MAURO	S
BALDININI IVANA	S	DELFINI ROBERTO	S
URBINATI ROBERTO	S		

*Presenti: 10*

*Assegnati: 13*

*Assenti: 3*

*In Carica: 13*

#### **Assenti i signori:**

*CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO; BERARDI GABRIELE; ZANCHINI STEFANO*

Sono presenti gli Assessori esterni BIORDI GIORGIO, BERNARDI FABBRANI GIANLUCA.

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE NECCO DOTT.SSA STEFANIA.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: RAVEZZI MAURO, POSSENTI GIOVANNI, URBINATI ROBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**  
**D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 22/04/2014**

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/06/2012 come successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 30/10/2012 esecutive ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna che sostituisce il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/06/2012 come successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 30/10/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27/06/2012, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2012 nella seguente misura:

- aliquota per l'abitazione principale del contribuente, nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate dalla Legge e dal Regolamento Comunale e per le relative pertinenze pari allo 0,45 per cento;
- aliquota ridotta pari allo 0,85 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di due pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;
- aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, non concesse in comodato od uso gratuito ad altro soggetto o prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per le aree fabbricabili;
- aliquota ridotta pari allo 1,00 per cento per tutte le altre tipologie di immobili;
- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2012 è stata maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400.

Richiamata inoltre la deliberazione di C.C. n. 47 del 24/07/2013 con la quale sono state confermate, per l'anno 2013 le aliquote approvate nell'anno 2012;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile

- catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
  - c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce;
  - d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
  - e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

Considerato che sempre l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo è stato ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicati sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014, pubblicati sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 aprile 2014, pubblicati sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;

Visti altresì:

1. l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
  2. l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
  3. l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  4. l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:
    - a) modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;
    - b) equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
    - c) consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.
- l'art. 1 comma 708 della L. n. 147/2013, in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,6 per cento;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,95 per cento per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di due pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;
- 3) aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15 e l'art. 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

#### SI PROPONE

- A) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
1. aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,6 per cento;
  2. aliquota ridotta pari allo 0,95 per cento per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di due pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;
  3. aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
- B) di subordinare l'utilizzo dell'aliquota agevolata di cui al punto 2) alla presentazione di apposita comunicazione da presentare entro il termine di versamento del saldo dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi;
- C) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- D) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, cioè come stabilito dal comma 667, art. 1, della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito nella L. n. 68/2014;
- E) di stimare in € 969.484.36 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno

2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto dell'importo di € 365.521,37 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale;

- F) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 dal 1 gennaio 2014;
- G) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- H) di dichiarare, altresì, il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

=====

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:10;  
Presenti in aula n. 10

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/04/2014;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 21/07/2014 dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
- b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 21/07/2014 dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. 1), del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 25/07/2014, acquisito al protocollo del Comune in data 26/07/2014 al n. 6696;

Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione (omissis);

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Vannoni Elena, Delfini Roberto, Ravezzi Mauro) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Vannoni Elena, Delfini Roberto, Ravezzi Mauro) espressi per alzata di mano;

Delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 06/08/2014**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Andrea De Luca*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Necco Dott.ssa Stefania*

**IL CONSIGLIERE**

*F.to Possenti Giovanni*

---

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 09/08/2014 al 24/08/2014

Novafeltria, lì 09/08/2014

**L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Luca Roberti*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/08/2014

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Necco Dott.ssa Stefania*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**COMUNE DI NOVAFELTRIA**  
**PROVINCIA DI RIMINI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proposta nr. 18                      del 22/04/2014

Delibera nr. 33                      del 06/08/2014

---

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilità e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 21/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 21/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,  
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI  
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

# COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

## II REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Grazia Zeppa, Revisore dei Conti del Comune di Novafeltria, nominata per il triennio 16.3.2012-15.03.2015 con deliberazione di Consiglio Comunale del 12.03.2012, atto n. 11, esecutiva,

### VISTI

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L. sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto "Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2014";
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L. citato;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU sul quale ha espresso parere favorevole in data 21.07.2014;
- il D.L. 133/2013, convertito nella L. 5/2014 che ha disposto sostanzialmente l'abolizione dell'IMU abitazione principale;
- la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) dal 01/01/2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;
- gli atti prodotti dall'Ente;

### PRESO ATTO

Che la proposta di delibera esaminata prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:

- 0,60% per abitazioni principali classificate catastalmente come A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- 0,95% per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado nelle quali questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di due pertinenze;
- 1,06% per aree fabbricabili e per tutte le altre tipologie di immobili;

### TENUTO CONTO

dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

COMUNE DI NOVAFELTRIA
26 LUG. 2014
Prot. N. 6696
Cat. 4 Class. 3 Fasc. HASI

*CONSIDERATO*

che le modifiche sopra esposte hanno visto accoglienza nella bozza di Bilancio di Previsione 2014 dell'Ente, su cui l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole in data odierna con apposita relazione;

dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

*ESPRIME PARERE FAVOREVOLE*

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2014*".

25.07.2014

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Grazia Zeppa

Documento firmato digitalmente.

